

Sede di Milano

Via Alserio 22
20159 Milano - Italia
Telefono: +39 02 742001
Fax: +39 02 29537373

Email: informazioni@actonaid.org
Codice Fiscale: 09686720153

Sede di Roma

Via Ludovico di Savoia 2B
00185 Roma - Italia
Telefono: +39 06 45200510
Fax: +39 06 5780485

Segretariato Internazionale
Johannesburg

Atto Senato n. 1766

Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Senato della Repubblica Commissione 5° Bilancio

MEMORIA

27/03/2020

Premessa

ActionAid è attiva in Italia su diverse priorità di lavoro, fra queste: le misure di **contrasto alla povertà e alle diseguaglianze**, con attenzione alla **povertà giovanile ed educativa**, temi che affrontiamo, anche attraverso l'attiva presenza nell'*Alleanza contro la Povertà, Forum Diseguaglianze e Diversità* e *Forum Terzo Settore*; i **diritti delle donne**, con particolare attenzione alla **prevenzione della violenza domestica e promozione di percorsi di empowerment socio-economico**, e un nuovo approccio per la **gestione dei fenomeni migratori**, che sviluppiamo sia in rete con altre associazioni sia con nostre iniziative.

Inoltre ActionAid Italia è impegnata da anni sui temi della **trasparenza, dell'accountability della responsabilità e della partecipazione nella fase di risposta alle emergenze**. L'approccio olistico adottato dall'associazione combina la risposta alle emergenze con un lavoro di analisi e mobilitazione della pubblica opinione finalizzato ad aumentare la capacità di resilienza delle comunità che vivono in condizioni di maggiore vulnerabilità. Per questo stiamo supportando **Covid19Italia.help**, una comunità di attiviste e attivisti volontari che si sono messi a disposizione per fare la propria parte nella gestione dell'attuale emergenza. Covid19Italia.help è un progetto no profit, nato per raccogliere e diffondere informazioni utili e verificate e a promuovere risposte locali all'emergenza Coronavirus in Italia.

Riportiamo di seguito le nostre riflessioni e raccomandazioni che riteniamo possano aiutare il dibattito parlamentare sul decreto in oggetto o nei futuri provvedimenti che Governo e Parlamento si apprestano a varare per rispondere all'attuale emergenza, senza dimenticare le comunità e quelle fasce della popolazione italiana che vivono in condizione di particolari vulnerabilità.

In questo particolare momento storico, abbiamo deciso di concentrare il nostro contributo su due aspetti cruciali e pericolosamente dimenticati nelle scorse settimane, ovvero **la questione delle donne, con particolare riferimento alle donne vittime di violenza, e quella relativa al fenomeno migratorio**.

Per entrambe le questioni proponiamo approfondimenti specifici e puntuali. Non vogliamo venire meno al nostro ruolo nel contrasto alla povertà e nel sostegno alle politiche per i giovani e la comunità educante, per le quali proponiamo, quindi, prime riflessioni, che saranno maggiormente approfondite nel lavoro che informerà il prossimo decreto.

Considerazioni generali legate all'accountability delle istituzioni e centralità del Parlamento

Per affrontare l'emergenza Coronavirus il Governo Conte II ha deliberato 6 diversi decreti legge, di cui 4 attualmente in discussione, incluso il Cura Italia. A questi bisogna poi aggiungere anche il decreto cuneo fiscale e successivamente quelli prossimi, già annunciati..

Ai sensi dell'art. 77 della Costituzione italiana, il Decreto Legge è atto normativo con valore di legge utilizzato dal governo in casi straordinari di necessità e urgenza. E sebbene in passato la maggior parte dei governi della Repubblica hanno abusato di questo strumento, in questa situazione è lo strumento legislativo più pertinente.

I decreti legge hanno effetto immediato, ma richiedono tuttavia la conversione (entro 60 giorni) da parte del Parlamento. **Quest'ultimo però deve essere messo in condizione di riunirsi (in commissioni o in aula) per discutere e votare gli atti**. Inoltre attraverso le audizioni (formali o informali), da parte dei rappresentanti di interesse (Terzo settore, sindacati, associazioni di categoria, settore privato, ecc.) i parlamentari, hanno la possibilità di ascoltare le indicazioni degli auditi e quindi avere l'opportunità di modificare i decreti in modo più informato.

Purtroppo, le indicazioni di sicurezza attuali non permettono al Parlamento di riunirsi e discutere secondo le modalità ordinarie previste dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari, né di ospitare eventuali audizioni.

Se la situazione dovesse protrarsi, il **Governmento e il Parlamento dovrebbero trovare modalità di discussione, confronto e voto online in modo da far rimanere centrale il ruolo del Parlamento che è il titolare del potere legislativo secondo la nostra Costituzione.** Pertanto anche in questo contesto di emergenza il ruolo del Parlamento non è solo quello di approvare i decreti del governo, ma anche di discuterli per migliorarli. Rispettando comunque i criteri di trasparenza, tracciabilità, identificazione di partecipanti e certezza di regolarità.

Misure a sostegno del lavoro e di conciliazione dei tempi di vita

Le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro (lavoratori e lavoratrici irregolari e saltuari/e, lavoratori e lavoratrici precari/e), **non potranno beneficiare delle misure previste dal decreto per il lavoro** (artt. 22-48). Secondo le analisi del Forum Diseguaglianze e Diversità¹, potrebbe trattarsi di ca. il 17% della popolazione (ca. 42% degli occupati, ovvero 10,3 milioni di persone). Una parte di questi non hanno, infatti, i requisiti necessari per ottenere il Reddito di Cittadinanza, poiché la loro condizione economica non è tale da rientrare nelle attuali soglie. L'Art. 44 (reddito di ultima istanza) risponde solo parzialmente a questo problema, in quanto è sempre solo rivolto a chi può dimostrare in qualche modo di aver lavorato: le altre persone ne rimangono escluse.

Si propone quindi di allargare temporaneamente la platea dei beneficiari del RdC ed eventualmente di ridurre alcune componenti di controllo dei requisiti, in modo da raggiungere tutti coloro che rimangono esclusi dalle misure a sostegno del lavoro e che non possono, con gli attuali requisiti, ottenere il Reddito di Cittadinanza. Va anche presa in considerazione **la possibilità di aumentare l'ammontare del beneficio**, in considerazione del fatto che l'emergenza ha eliminato ogni fonte di reddito sulla quale contavano coloro che beneficiavano del RdC. Avrebbe anche vantaggi in termini di tempestività, visto che l'infrastruttura del RdC è già avviata.

Contemporaneamente è **cruciale mettere in pista azioni volte a far sì che la misura raggiunga anche coloro che ne erano esclusi pur avendone diritto** e che il numero più ampio possibile di persone abbia contezza di tutte le prestazioni alle quali appunto hanno diritto.

La parte attiva della misura RdC è sospesa dal Decreto; seppur senza vincoli di condizionalità (cfr. Art. 40), va invece previsto che, ove appropriato, siano messe in atto forme di accompagnamento sociale da remoto, finalizzate a: **accompagnamento psicologico, sostegno alla genitorialità, sostegno alla partecipazione alla didattica a distanza dei figli, attivazione di legami di prossimità.** Una parte di queste azioni sono strettamente **collegate alle azioni straordinarie di contrasto alla povertà educativa.** Anche sul fronte del patto di servizio per la ricerca di lavoro (che fa capo ai Centri per l'Impiego), vanno messe in atto azioni volte all'accompagnamento a distanza delle persone che avevano siglato un patto di servizio o lo dovevano siglare, anche finalizzate alla fruizione di corsi online o comunque azioni propedeutiche a un eventuale avvicinamento al lavoro post-emergenza.

L'emergenza COVID19 e le conseguenti misure di prevenzione e messa in sicurezza adottate dal Governo stanno impattando in maniera significativa sui tempi e gli spazi di lavoro e di vita delle famiglie italiane. La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta il 5 marzo, la chiusura degli uffici, la sperimentazione del lavoro agile da parte di molte aziende, la cassa integrazione adottata da molte altre richiedono la ridefinizione

¹ Cfr. documento *Una protezione sociale universale per affrontare subito l'emergenza*, di Fabrizio Barca, Cristiano Gori con il ForumDD, 16/03/2020. Indirizzo: www.forumdisuguaglianzediversita.org/wp-content/uploads/2020/03/Protezione-sociale-universale-a-misura-delle-persone-Barca-Gori-conForumDD.x21401.pdf

degli stili di vita e di lavoro e, quindi, l'obbligo di trovare nuove declinazioni della propria quotidianità. Il lavoro agile raccomandato dalle istituzioni rischia di essere poco praticabile per le donne a cui è spesso delegato il lavoro di cura. La vita quotidiana ha infatti bisogno di assistenza, di relazioni e soprattutto di lavoro domestico, che continua a gravare pesantemente sulle spalle delle donne perché iniquamente distribuito tra le/i componenti della famiglia. Nell'attuale situazione di emergenza sanitaria e di confinamento obbligatorio in casa, il carico di cura è significativamente aumentato e, di conseguenza, l'impegno culturalmente assegnato alle donne, a cui viene richiesto di essere contestualmente e continuativamente nell'arco della giornata madri, lavoratrici, insegnanti, cuoche, domestiche e così via.

Il Governo ha cercato di rispondere in parte all'esigenza di conciliazione dei nuovi tempi di vita e di lavoro scanditi dall'emergenza, introducendo l'estensione del congedo parentale e un bonus per servizi di baby sitting per le lavoratrici e i lavoratori impossibilitati ad assentarsi dal lavoro (es. personale medico, di polizia, fornitori di beni alimentari e di prima necessità). Tali misure, tuttavia, non sono sufficienti né dal punto di vista economico, né da quello temporale perché i giorni previsti per il congedo sono pochi rispetto alle reali esigenze imposte dalla pandemia e coprono in minima parte le reali spese sostenute dalle famiglie che, ancora una volta, in molti casi, sono costrette al "welfare familiare", ovvero a fare ricorso a nonni o parenti per la cura dei propri cari, nonostante i rischi per la salute che ciò può comportare.

Infine, pur ritenendo positiva l'introduzione del divieto di licenziamento che permette di mantenere il posto di lavoro, è doveroso sottolineare che tale disposizione non tutela le lavoratrici e i lavoratori con contratti in scadenza.

Accesso al credito alle Piccole e Medie Imprese

In relazione alle disposizioni previste all'art. 49, accogliamo con favore le dichiarazioni della Ministra per le Pari Opportunità Bonetti relativamente all'incremento di 5 milioni di euro della Sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI con risorse del Dipartimento per le Pari Opportunità per permettere alle imprese guidate da donne di accedere in tempi rapidi al credito, mitigando così le conseguenze negative sul sistema economico dell'attuale pandemia.

Semplificazioni in materia di ordini collegiali e misure straordinarie in materia di lavoro agile

Accogliamo con favore le misure introdotte dal decreto Cura Italia che identificano il lavoro agile come modalità ordinaria di lavoro nella Pubblica Amministrazione e autorizzano l'ordinario svolgimento, attraverso mezzi di videoconferenza, delle sedute di consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali.

Auspichiamo che, attraverso le modalità di lavoro agile, gli uffici delle amministrazioni nazionali, regionali e locali responsabili della programmazione ed erogazione dei fondi statali anti violenza garantiscano il funzionamento della macchina burocratica e il pronto trasferimento delle risorse ai centri anti violenza e alle case rifugio. In questo contesto, **il rallentamento della macchina burocratica addetta alla gestione dei fondi statali e regionali anti violenza metterebbe in serio pericolo la sostenibilità delle strutture di accoglienza**, proprio quando devono far fronte a nuove spese dettate dall'emergenza (es. spese per dispositivi di sicurezza, sanificazione dei locali, etc.) e, non appena la pandemia sarà cessata e le donne avranno più libertà di azione e movimento, saranno chiamate e rispondere ad un numero maggiore di richieste di aiuto.

Sulle norme a supporto degli enti locali (es. articoli 109, 111 e 112) non si tiene conto delle peculiarità di quei territori che, vivevano in condizioni di fragilità (come ad esempio le aree interne) o particolari criticità (si pensi ad esempio ai comuni del Cratere Centro Italia).

Il decreto, sebbene presenti delle differenziazioni legate alla diffusione del virus (ex zone rosse o comuni focolaio) non è stato costruito in ottica di coesione territoriale, e non pare considerare la grande eterogeneità che caratterizza il territorio italiano, nel quale esistono zone meno resilienti ed equipaggiate per fronteggiare la crisi sociale ed economica.

Le aree interne, in particolare, hanno accesso limitato a servizi essenziali anche sanitari, basti guardare all'*intervallo allarme target*, cioè il tempo che intercorre tra la chiamata e l'arrivo del soccorso, che è altissimo in aree interne rispetto alle aree urbane. Territori in cui i tassi di ospedalizzazione sono elevati a causa del fatto che non ci sono strutture socio sanitarie intermedie e l'assistenza domiciliare integrata è carente. **In questa situazione di fragilità si dovrebbero dunque prevedere delle misure immediate di rinforzo del sistema socio sanitario in aree interne.**

Per quanto riguarda la ricostruzione del Centro Italia, ricordiamo che queste zone erano già in una condizione di emergenza: la situazione attuale inevitabilmente altererà il processo di ricostruzione e le popolazioni che attualmente vivono nei moduli abitativi provvisori subiscono le misure di contenimento con ulteriore frustrazione.

Giovani, scuole e piattaforme per la didattica a distanza

L'emergenza colpisce in modo particolare i/le giovani, sia nell'immediato, sia nel medio periodo. Nell'immediato si può citare la "reclusione", la non partecipazione ad attività "strutturanti" come la scuola o l'interruzione di percorsi di formazione e lavoro (tirocini, ecc.) o delle prime attività lavorative remunerate. Nel medio periodo peserà l'aumento del gap di competenze tra chi ha approfittato delle "opportunità" di questo momento (didattica a distanza, trasmissione di saperi genitori-figli, ecc.) e chi no (ad es. va segnalato che la formazione professionale, con una parte pratica molto più consistente, è ancora più danneggiata degli altri percorsi formativi); nella transizione scuola-lavoro peserà inoltre un mercato del lavoro ancora più freddo.

Opportunamente il decreto destina delle risorse alla scuola, sebbene, come indicato sotto, con misure parziali, ma non prevede nessun tipo di azione per quei giovani "invisibili", che hanno abbandonato la scuola, che non studiano e non lavorano (NEET) o che vivono in contesti familiari che non garantiscono un adeguato presidio educativo o accesso alla didattica online.

Nello specifico della scuola, in questa situazione di crisi viene alla luce una debolezza strutturale, relativa all'insufficienza di dotazioni, forme organizzative e metodologie per conciliare in un modello nuovo la didattica tradizionale e quella a distanza; emerge inoltre la diseguaglianza nell'accesso a tecnologie abilitanti nelle famiglie. In questo senso è legittima l'attenzione dedicata alla didattica a distanza nel decreto. Le questioni che però solleviamo sono:

- Se si osserva la non partecipazione alle lezioni da parte delle studentesse e degli studenti, la mancanza di dotazioni (hardware e software) rappresenta solo una parte del problema; in alcuni casi ciò dipende anche da una minore presenza o proattività della famiglia, necessaria per supportare i minori nelle nuove dinamiche della didattica a distanza, dall'impossibilità della scuola di raggiungere i/le giovani (la cosiddetta *dispersione digitale*) per motivi di privacy, di mancanza di mezzi di comunicazione efficace, oltre agli ostacoli linguistici. Proponiamo quindi che risorse specifiche siano investite subito in campagne informative generaliste e nei luoghi virtuali più frequentati dai giovani per riuscire a coinvolgerli; in alcuni contesti particolarmente critici andrebbero anche previste azioni "su strada" che, nel rispetto delle norme, sia finalizzata all'intercettazione di questi/e giovani.

- Seppur l'urgenza focalizzi l'intervento sulla strumentazione e sull'assunzione di animatori digitali, resta scoperto un investimento di risorse centralizzato nel fornire non solo strumenti, ma metodologie, risorse didattiche, formazione sulla didattica a distanza che metta nelle condizioni i/le docenti di dare vita a un ambiente di apprendimento dalle caratteristiche nuove e da rimodulare sulla base delle specificità della classe: flessibilità, autonomia, interattività. Gli animatori digitali non colmano questo gap, ma supportano gli aspetti tecnici della didattica a distanza. Il rafforzamento della didattica a distanza, dovrebbe inoltre prendere in considerazione la multiethnicità della scuola italiana e garantire accesso alle risorse didattiche nuove a tutti gli e le studenti, così come alle loro famiglie. La tempistica e forme di attuazione di questo articolo sono chiave, sia per quanto riguarda quanto previsto dal comma 2 (destinazione delle risorse), sia per quanto previsto dal comma 4 (contrattazione di assistenti tecnici): se ciò non si concretizza entro la metà di aprile (con i rischi richiamati però al punto precedente), difficilmente potranno contribuire al presente anno scolastico.
- Particolare attenzione va prestata al fatto che la fretta nell'uso di queste risorse non determini significativi sprechi, vantaggi economici non giustificati per player meglio posizionati per vendita hardware e software, forti disuguaglianze tra scuole più o meno proattive, *senza al contempo permettere una risposta immediata (entro questo anno scolastico) al problema.*

In termini più generali, riteniamo che affrontare l'impatto dell'emergenza e delle sue conseguenze solo sul fronte della didattica a distanza sia riduttivo. Si evidenzia quindi la mancanza di risorse e provvedimenti destinate al post - emergenza, per supportare le fasce di minori che vedranno aggravata la loro povertà educativa o che aumenteranno drasticamente il rischio di dispersione. Si nota anche una totale mancanza di attenzione rispetto alle conseguenze della quarantena sui minori, in termini psicologici oltre che educativi (violenza domestica, asocialità, paure e stress), che dovrebbero essere analizzati e diventare priorità di intervento nell'ambito dell'educazione formale e informale grazie alla rete con le associazioni del territorio.

Donne: assenti ingiustificate

In linea con il linguaggio convenzionalmente utilizzato dalle normative italiane, il DL Cura Italia non cita mai le "donne" quali destinatarie delle disposizioni, ma le ricomprende nei termini collettivi (es. persone, personale, genitori) o in quelli specificatamente maschili (es. figli, lavoratori, disoccupati). Il mancato utilizzo del linguaggio di genere è la cartina tornasole della scarsa attenzione agli specifici diritti delle donne e quindi dell'assenza di interventi appositi. Di fatto, il DL rischia di riprodurre "inconsapevolmente" le discriminazioni di genere che caratterizzano in larga parte la società italiana. Esemplificative in tale senso le nuove disposizioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché le misure di sperimentazione di *smart working*, che - di fatto - reiterano l'iniqua distribuzione del lavoro di cura che, come sopra evidenziato, ancora di più in questi giorni di pandemia grava largamente sulle donne. Anche la totale assenza di misure di protezione per le donne che subiscono violenza riflette l'approccio *gender-blind* del DL Cura Italia, a cui la Ministra Elena Bonetti vi ha in parte posto rimedio attraverso fondi del Dipartimento per le pari opportunità, anche a seguito delle pressioni della società civile e dei centri antiviolenza.

Nessuna disposizione per far fronte alla violenza domestica durante l'emergenza epidemiologica

L'emergenza COVID19 ha costretto il Governo ad introdurre una serie di misure volte a limitare il movimento della popolazione e a sospendere parzialmente attività commerciali e produttive del Paese per contenere il contagio e tutelare la salute pubblica sull'intero territorio nazionale. Tali disposizioni hanno quindi previsto l'obbligo di rimanere a casa, favorire lo *smart working* e limitare gli spostamenti allo stretto necessario. Tuttavia, l'invito a stare a casa non è rassicurante per le donne che subiscono violenza, che spesso si ritrovano intrappolate tra le mura domestiche con il loro maltrattante. Nonostante il Governo abbia precisato che le strutture

antiviolenza sono autorizzate a rimanere aperte perché forniscono un servizio sociale, molti centri antiviolenza hanno deciso di fornire assistenza e consulenza solo a distanza attraverso il telefono, Skype, WhatsApp o altre applicazioni gestibili da smartphone per tutelare la salute delle donne e delle operatrici. Per far fronte a questa situazione, lo scorso 20 marzo, la ministra per le Pari Opportunità ha ribadito che le attività delle strutture antiviolenza non si sospendono e ha rilanciato la campagna di diffusione del 1522 contro la violenza e lo stalking, avviata lo scorso 25 novembre.

Alla luce di quanto finora messo in campo, si ritiene necessario uno sforzo maggiore per rispondere adeguatamente alle donne che subiscono violenza che, in questo momento di emergenza, sono esposte a situazioni di grave vulnerabilità. Il Parlamento dovrebbe predisporre misure e risorse economiche aggiuntive rispetto a quelle già programmate per rifornire di mascherine e di dispositivi di protezione le operatrici di centri antiviolenza e case rifugio, per sanificare gli ambienti e assicurare il controllo sanitario. A tal proposito, la Ministra Bonetti ha dichiarato di aver scritto al Capo della Protezione Civile chiedendo di considerare una priorità la distribuzione di dispositivi sanitari alla rete dei centri antiviolenza sul territorio nazionale. Un'azione necessaria ma non sufficiente. È inoltre essenziale adottare delle linee guida a livello nazionale che, nel pieno rispetto della privacy, regolamentino le procedure per monitorare eventuali casi di positività al virus nelle case rifugio e intervenire per favorire nuove accoglienze senza rischiare eventuali contagi. La circolare del 21 marzo 2020² adottata dal Ministero dell'Interno, su proposta della Ministra Bonetti, è un primo passo da cui partire per assicurare che le strutture di accoglienza continuino a svolgere le loro attività su tutto il territorio e che a tutte le donne, al di là del luogo in cui risiedono, venga garantito eguale supporto.

La Ministra Bonetti ha dichiarato che a breve interverrà con un decreto straordinario affinché i 30 milioni per i centri antiviolenza e le case rifugio ripartiti con il DPCM del 4 dicembre 2019 (in ottemperanza all'art. 5 *bis* del DL 93/2013) possano essere erogati tempestivamente anche in assenza della prevista programmazione regionale e possano essere utilizzati, nella misura massima di 10 milioni di euro, anche per coprire le spese legate alla messa in sicurezza sanitaria richiesta dall'emergenza COVID19. A questi si sommeranno inoltre i fondi antiviolenza programmati per il 2020 per le attività ordinarie dei centri (20 milioni) che saranno tempestivamente ripartiti - secondo quanto affermato - per permettere alle strutture di accoglienza di far fronte alla situazione "post-coronavirus"; ulteriori 10 milioni verranno messi a bando direttamente dal Dipartimento per le Pari Opportunità per dar modo ai centri antiviolenza di accedere ai fondi senza attivare l'iter burocratico che prevede il coinvolgimento delle Regioni e, in molti casi, anche degli enti locali. Alla luce delle dichiarazioni della ministra, è qui importante sottolineare che la situazione straordinaria in corso andrebbe gestita come tale e quindi anche attraverso l'allocazione da parte del Parlamento di risorse straordinarie e non il mero uso di fondi ordinari del Dipartimento per le Pari Opportunità già programmati per l'implementazione di altre attività, tra cui, il Piano antiviolenza 2017-2020 che, a questo punto, rischia non solo di essere insufficientemente finanziato, ma anche di registrare ulteriori gravi ritardi. Infine, a proposito dei fondi annuali antiviolenza previsti dalla l. 119/2013, si ritiene prioritario che il Dipartimento, le Regioni e gli enti locali procedano con urgenza all'erogazione dei fondi statali antiviolenza dei riparti 2017, 2018, 2019 e 2020 per garantire la sostenibilità dei centri e quindi la possibilità delle donne di essere assistite nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Gap nella tutela dei diritti dei cittadini stranieri

I seguenti paragrafi sono ripresi da documenti redatti congiuntamente ad altre organizzazioni. Abbiamo tenuto lo stesso lessico, per rendere palese e far notare come in ambito migrazione, purtroppo, nella maggior parte dei casi si utilizzi un linguaggio gender-blind che si riflette anche nell'assenza di analisi e misure/richieste specifiche volte alla tutela dei diritti delle donne migranti.

² https://www.interno.gov.it/sites/default/files/covid_circolare_vittime_violenza.pdf.

La precarietà giuridica, alloggiativa, lavorativa ed esistenziale alla quale sono esposti molti cittadini stranieri determina rischi specifici e differenti. La condizione dei cittadini stranieri è, tra gli altri, un puntuale indicatore di quanto l'epidemia COVID-19 metta in pericolo anche i diritti. Si pensi, ad esempio, ai grandi centri di accoglienza, agli hotspot, ai centri di permanenza per il rimpatrio. Questi luoghi sono caratterizzati dalla compresenza, in spazi limitati, di molte decine di persone: sono del tutto inadeguati per consentire il rispetto delle misure introdotte dal Governo per prevenire il contagio.

È opportuno che le istituzioni, nel valutare l'impatto della crisi sulla qualità dei diritti e nel progettare le adeguate misure per la tutela dei cittadini, si occupino anche dei diritti dei cittadini stranieri messi a rischio dall'emergenza. Il carattere strutturalmente diseguale del diritto applicato ai cittadini stranieri è, in questi giorni, particolarmente visibile. Se la condizione giuridica dei cittadini stranieri è, in molti casi, strutturalmente precaria, tale precarietà è esasperata dal contesto di crisi generalizzato in cui ci troviamo.

Sono di seguito rappresentate le principali criticità che caratterizzano 1) i grandi centri di accoglienza, 2) CPR e hotspot 3) le procedure amministrative e giudiziali. Tali profili finora non sono stati oggetto degli interventi del governo. Per ciò che attiene, invece, alle procedure amministrative e giudiziali, sulle quali viceversa hanno un impatto i decreti recentemente emanati, si rimanda agli emendamenti del Tavolo nazionale asilo. [\[E' qui disponibile una ricognizione dettagliata dei diritti a rischio e delle misure necessarie\]](#)

1) Accoglienza

È del tutto evidente che le strutture collettive caratterizzate da grandi concentrazioni (CAS, CARA, HUB) non sono oggettivamente idonee a garantire il rispetto di dette prescrizioni legali e la salvaguardia della salute sia dei richiedenti asilo, sia dei lavoratori e dell'accoglienza e pertanto la salute collettiva.

È, da questa prospettiva, indispensabile innanzitutto:

- chiudere tutti i centri di accoglienza straordinaria di media e grande dimensione, organizzando un sistema di accoglienza diffusa,
- nelle more della chiusura delle strutture ad alta concentrazione di persone, che vengano emanate da parte delle Prefetture indicazioni volte a prevenire la diffusione del COVID-19 all'interno dei centri che tengano conto della capacità ricettiva, che non contemplino la privazione della libertà personale e che prevedano lo stanziamento di fondi dedicati al rafforzamento dei servizi previsti, in particolare quelli sanitari e di mediazione linguistica e culturale.

2) CPR e hotspot

In questo quadro generale, destano estrema preoccupazione le condizioni nei CPR e negli hotspot, nei quali un numero elevato di persone vive in condizioni di promiscuità, spesso in condizioni sanitarie precarie, in assenza di adeguati presidi sanitari interni ai centri frequentati da persone che vivono all'esterno (dal personale di polizia e dell'esercito, al personale degli enti gestori, ai mediatori, agli operatori e, per quanto riguarda i CPR, ai giudici e agli avvocati). Le misure eventualmente adottabili (autocertificazioni, uso di mascherine, mantenimento della distanza di almeno un metro tra trattenuti e altre persone) non appaiono idonee a scongiurare il rischio che avvengano contagi all'interno.

Appare del tutto evidente che un contagio all'interno dei CPR o degli hotspot avrebbe conseguenze drammatiche.

Per tutti questi motivi è indispensabile che venga disposta l'immediata sospensione di ogni nuovo ingresso nei CPR e negli hotspot e che vengano disposte anche nei confronti dei soggetti già trattenuti nei CPR le misure

alternative al trattenimento di cui all'art. 14, co. 1 bis, TU 286/98, oppure che il trattenimento non sia prorogato o sia disposto un mero ordine di allontanamento da parte del questore ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis d. lgs. n. 286/1998, poiché non vi è più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto nello Stato di origine, e che si proceda con la massima tempestività alla progressiva chiusura dei suddetti centri.

3) Procedure amministrative e giudiziali

La limitazione globale della mobilità delle persone, la chiusura di molte frontiere e la perdita di molti posti di lavoro rendono indispensabile l'adozione di provvedimenti tempestivi.

È innanzitutto prioritariamente necessario:

- prevedere che tutti i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservino la loro validità fino al 31 dicembre 2020;
- sospendere per 90 giorni l'adozione di provvedimenti di espulsione, di trattenimento dei cittadini di Paesi terzi e di allontanamento dei cittadini comunitari, nonché le convalide e le proroghe dei trattenimenti di cui all'art. 14, co. 5 d.lgs. 86/98"
- in sede di rinnovo del permesso di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, non tener conto del periodo di disoccupazione dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020;
- sospendere i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea

[Qui è disponibile la lista delle modifiche che è necessario apportare ai decreti legge n. 9 e 18.](#)

Tutelare la salute dei migranti costretti negli insediamenti rurali informali e nei ghetti

Migliaia di lavoratori stranieri abitano nei tanti ghetti e accampamenti di fortuna sorti nel nostro Paese. Molti di essi sono impiegati nel settore agricolo, più che mai indispensabile per la sicurezza alimentare della cittadinanza e la tenuta collettiva. Le condizioni dei braccianti che oggi raccolgono i prodotti destinati alle nostre tavole sono spesso inaccettabili: le baraccopoli in cui sono costretti a vivere sono luoghi insalubri e indecenti, agli antipodi del valore stesso dei diritti umani. Le persone che vivono negli insediamenti informali, caratterizzati da promiscuità e scarso o nullo accesso all'acqua e ai servizi igienici, si trovano infatti nell'oggettiva impossibilità di mettere in atto le necessarie misure di prevenzione dell'epidemia, a partire dal lavaggio delle mani. Inoltre, è evidente come un contagio all'interno di tali insediamenti avrebbe gravi conseguenze sul piano del contenimento, data la facilità di trasmissione in condizioni di promiscuità. Il rischio che il Covid-19 arrivi in quegli aggregati, tramutandoli in focolai della pandemia, è motivo di fondata apprensione.

Le risorse necessarie per tali interventi potrebbero essere attinte dai fondi stanziati per l'emergenza COVID-19, dalla dotazione del Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato approvato il 20 febbraio 2020 per il periodo 2020-2022 che prevede l'erogazione di diversi servizi tra i quali anche l'assistenza sanitaria dei lavoratori, e dai fondi quali il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), il PON Legalità e il PON Inclusione. in questo senso si stanno già muovendo alcune regioni (Puglia).

Per prevenire tali rischi e tutelare efficacemente la salute pubblica, riteniamo sia urgente **trasferire tutte le persone che vivono negli insediamenti informali, sia rurali che urbani, in strutture di accoglienza idonee a garantire il rispetto delle misure igienico-sanitarie previste dai decreti in materia di emergenza COVID-19**

Nelle more di tali trasferimenti, tuttavia, riteniamo fondamentale che le Regioni predispongano urgentemente le **misure atte ad assicurare, negli insediamenti rurali e urbani presenti sul proprio territorio, la riduzione dei rischi di contagio**: fornitura di acqua potabile e servizi igienici; distribuzione di kit igienici (disinfettanti, fazzoletti, detergenti); raccolta periodica dei rifiuti; attività di informazione sulla prevenzione fatta insieme ai mediatori culturali e disponibilità di alloggi per eventuali casi di isolamento volontario o quarantena.

Auspichiamo infine che ogni Regione istituisca un tavolo di coordinamento socio-sanitario per la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, con la partecipazione delle organizzazioni del privato sociale attive sul territorio, e che siano fornite chiare indicazioni sulle modalità di spostamento nell'ambito del territorio regionale per attività di volontariato (si vedano ad esempio le ordinanze in materia delle Regioni Lazio e Puglia).

EMERGENZA COVID-19. L'IMPATTO SUI DIRITTI DELLE/DEI CITTADINE/I STRANIERE/I E LE MISURE DI TUTELA NECESSARIE: UNA PRIMA RICOGNIZIONE

22 marzo 2020

Nei periodi di crisi, gli effetti delle disuguaglianze formali e sostanziali diventano ancor più evidenti. Le note che seguono forniscono una prima panoramica sui diritti delle/i cittadine/i straniere/i messi a rischio dall'emergenza COVID-19. Si tratta di un intervento parziale: l'emergenza è tuttora in fase di sviluppo e non è possibile prevedere quali saranno i suoi effetti complessivi.

È indispensabile che i decisori istituzionali, nell'analizzare le conseguenze dell'epidemia sulla società e nella programmazione delle iniziative da intraprendere per tutelare la popolazione, si occupino anche dei diritti delle/i cittadine/i straniere/i attualmente a rischio. L'Italia è compiutamente un paese multiculturale: oltre cinque milioni di cittadine/i straniere/i risiedono nel territorio italiano e l'immigrazione è, nel nostro paese, un fenomeno strutturale, ordinario, radicato e stratificato.

Se è indubbiamente vero che il virus, nel suo diffondersi, non fa distinzioni, è altrettanto vero che la precarietà giuridica, alloggiativa, lavorativa e finanche esistenziale alla quale sono esposti molte/i cittadine/i straniere/i determina rischi specifici e differenti, di cui è urgente discutere anche in un'ottica di salute pubblica.

1. ACCOGLIENZA

Il sistema di accoglienza in Italia è stato profondamente modificato con l'entrata in vigore del D.L. 113/18, convertito in L. 132/18. Il risultato è il sostanziale smantellamento del precedente sistema di accoglienza bifasico, che privilegiava l'accoglienza diffusa, a favore dell'accoglienza collettiva in centri di grandi dimensioni.

I provvedimenti legislativi emanati a seguito dell'emergenza COVID-19 prevedono, tra le altre, la limitazione alla circolazione, con alcune eccezioni, ovvero sia gli spostamenti per esigenze lavorative o di salute e per altre situazioni di necessità da attestare mediante autodichiarazione.

Sono inoltre prescritte misure personali per la prevenzione del contagio: il lavaggio frequente delle mani e degli indumenti indossati, l'igienizzazione degli ambienti, la distanza tra le persone di almeno 1 metro, il divieto, in generale, di assembramenti.

È del tutto evidente che le strutture collettive caratterizzate da grandi concentrazioni (CAS, CARA, HUB, CPR, hotspot) non sono oggettivamente idonee a garantire il rispetto di dette prescrizioni legali e la salvaguardia della salute sia dei e delle richiedenti asilo, sia dei lavoratori e delle lavoratrici dell'accoglienza e pertanto la salute collettiva. Esse, pertanto, devono essere urgentemente chiuse, organizzando l'accoglienza secondo il sistema di accoglienza diffusa. Inoltre, va evidenziato che gli interventi delle autorità competenti non possono comportare limitazioni arbitrarie dei diritti e della libertà delle persone, al di fuori delle previsioni legali.

L'entrata in vigore del nuovo capitolato di gestione delle strutture di prima accoglienza (DM del 20 novembre 2018) ha determinato una consistente riduzione del personale qualificato, con importanti conseguenze sulla qualità dei servizi offerti. In particolare, è drasticamente diminuita la presenza di figure sanitarie, con soltanto 6 ore settimanali per la reperibilità medica in strutture che accolgono fino a 50 persone e nessuna presenza infermieristica, 12 ore di reperibilità medica per strutture che accolgono fino a 150 persone e 24 ore settimanali per quelle che accolgono fino a 300 persone. Nelle diverse tipologie non è mai prevista una figura di supporto psicologico.

1.1 CONDIZIONI MATERIALI

Nel caso dei CARA e dei CAS con capacità ricettive di decine o centinaia di posti, la permanenza degli ospiti è spesso organizzata all'interno di moduli abitativi/container/camerate da oltre 10 posti. I servizi di distribuzione dei pasti sono organizzati all'interno di spazi collettivi dedicati (es. mense), che possono rappresentare un terreno fertile per la diffusione del virus, costituendo quelle "forme di assembramento" vietate dalla normativa vigente. Anche la fruizione dei servizi igienici, generalmente insufficienti a rispondere alle esigenze di un numero rilevante di persone, è segnata dalle medesime criticità.

Sebbene alcune Prefetture abbiano diramato indicazioni ai responsabili dei CAS, chiedendo di "assicurare l'adozione di tutte le iniziative necessarie all'applicazione delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste", non sono accompagnate dalla puntuale fornitura di mascherine e disinfettanti personali, né da una sanificazione costante dei locali.

Aumentano, inoltre, le segnalazioni da parte di persone accolte alle quali è stato vietato in modo assoluto l'uscita dal centro, in contrasto con le disposizioni dei decreti ministeriali che consentono l'uscita per lavoro e motivazioni di salute. In particolare risulta che, in alcuni casi sono state le stesse autorità amministrative e/o giudiziarie ad impartire direttive ai responsabili delle strutture in cui si auspica l'adozione di condotte coercitive. Si ritiene che tali misure siano aberranti e che superino la logica alla base dei provvedimenti emergenziali che si sono susseguiti nel corso dell'ultima settimana.

Resta in ogni caso escluso che i Prefetti possano adottare provvedimenti generalizzati di impedimento dell'uscita dai centri nei confronti di qualsiasi richiedente asilo in quanto tale ai sensi dell'art. 5, comma 4 d. lgs. n. 142/2015 (provvedimento che deve intendersi individualizzato), mentre ogni richiedente asilo come tale sarà soggetto ai limiti comuni a tutte le persone per effetto dei provvedimenti generali adottati a tutela della salute pubblica.

1.2 ACCESSO AI SERVIZI SANITARI DA PARTE DELLE PERSONE IN ACCOGLIENZA

Secondo le informazioni disponibili, è piuttosto problematico l'accesso ai servizi territoriali sanitari e sociali, per coloro che sono all'interno dei CARA e dei CAS. Ciò risulta particolarmente rilevante nell'attuale contesto di emergenza, durante il quale sono indispensabili diagnosi tempestive ed efficaci trattamenti dei casi sospetti, a cura dei medici di medicina generale. L'iscrizione al SSN è ostacolata in diversi territori, anche in ragione delle differenti normative regionali in materia di accesso alla salute e alle relative esenzioni dal pagamento dei ticket. L'utilizzo del codice STP per le/i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale è tuttora una pratica diffusa e si sovrappone alla frequente limitazione dell'accesso ai soli ambulatori presenti nelle strutture governative di accoglienza.

1.3 CONDIZIONI DELLA POPOLAZIONE SENZA DIMORA E NEGLI INSEDIAMENTI INFORMALI

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 113/18, convertito in L. 132/18, moltissime/i cittadine/i straniere/i hanno ricevuto un diniego alla richiesta di protezione internazionale o hanno perso il titolo di soggiorno e sono costrette/i a vivere ai margini della società. Anche per queste ragioni, sono moltissimi le/i cittadine/i straniere/i senza fissa dimora o costrette/i a vivere negli insediamenti informali, nelle aree urbane o nelle aree rurali, caratterizzati da precarie condizioni igienico-sanitarie e disagio abitativo. Gli uomini e le donne che vivono negli insediamenti informali spesso sono costretti a convivere in condizioni di promiscuità e in piccoli ambienti, senza riscaldamento e sistemi di aerazione, senza acqua corrente e servizi igienici.

Queste condizioni di vita rendono molto difficile - se non impossibile - sia il rispetto delle misure previste dai decreti, sia la messa in atto delle misure di prevenzione della diffusione del contagio, quali ad esempio il lavaggio frequente delle mani e degli indumenti indossati, e l'igienizzazione degli ambienti. La popolazione senza dimora o che vive all'interno degli insediamenti informali è dunque da ritenersi ad alto rischio per la precarietà delle condizioni igienico-sanitarie, ma anche per la carenza di informazioni adeguate e la difficoltà di accesso ai servizi sanitari del territorio. Il diffondersi del contagio in tali aree potrebbe determinare un'emergenza di difficile contenimento.

Non risultano essere state emanate direttive specifiche per assicurare un adeguato ricovero, sia diurno che notturno, per tutte le persone che, per qualunque ragione, siano senza dimora o vivono in condizioni inadeguate. La pur censurabile assenza di disposizioni specifiche non esime le autorità pubbliche, coordinate dal Prefetto, anche alla luce dei poteri ad esso conferiti dal DPCM del 9 marzo 2020, dal dovere di allestire, con immediatezza e senza la necessità di attendere ulteriori istruzioni, ogni misura opportuna di ricovero in luoghi idonei delle persone che non hanno adeguata dimora. Non è superfluo evidenziare che l'invito a "restare a casa" e l'applicazione di sanzioni nei confronti di chi non ottemperi sia discriminante e configuri una doppia ingiustizia nei confronti di chi è privo di fissa dimora.

ALLA LUCE DI QUANTO DESCRITTO, CHIEDIAMO CON URGENZA:

- di chiudere tutti i centri di accoglienza straordinaria di media e grande dimensione, organizzando un sistema di accoglienza diffusa, eventualmente (ma non imprescindibilmente) attraverso l'adozione di un nuovo schema di capitolato d'appalto in sostituzione del DM 20 novembre 2018 che applichi gli stessi standard previsti dalla "Linee Guida per i servizi di accoglienza integrata" e conseguentemente dei bandi emanati in attuazione dello stesso

- nelle more della chiusura dei grandi centri, definire e diffondere specifici protocolli di gestione dei casi positivi in strutture collettive, che riguardino tanto le/gli ospiti quanto gli operatori/trici e le/i volontari coinvolti. Ciò comporta la necessità di prevedere la possibilità di accogliere le/gli ospiti identificate/i come 'contatti' in adeguate strutture in grado di erogare l'assistenza di cui necessitano (con la sostituzione di tutti gli operatori/trici che, in quanto 'contatti', sono nel frattempo entrati in una misura di isolamento domiciliare fiduciario) e di effettuare il monitoraggio sanitario richiesto (soprattutto in casi quali i soggetti psichiatrici). Di predisporre inoltre protocolli e di individuare specifiche strutture di destinazione per l'attuazione delle diverse misure di isolamento in permanenza domiciliare (quarantena e isolamento preventivo).

- nelle more della chiusura delle strutture ad alta concentrazione di persone, l'emanazione da parte delle Prefetture di indicazioni volte a prevenire la diffusione del COVID-19 all'interno dei centri che tengano conto della capacità ricettiva, che non contemplino la privazione della libertà personale e che prevedano lo stanziamento di fondi dedicati al rafforzamento dei servizi previsti, in particolare quelli sanitari e di mediazione linguistica e culturale;
- di disporre d'ufficio la prosecuzione dei progetti di accoglienza dei MSNA, attualmente accolti in comunità non aderenti alla rete SIPROIMI, dopo il compimento della maggiore età con proroga di almeno 6 mesi a partire dal termine dell'emergenza COVID-19;
- di autorizzare l'accesso alle strutture di accoglienza operanti nell'ambito del SIPROIMI anche dei titolari di permessi di soggiorno attualmente esclusi (motivi umanitari, casi speciali regime transitorio, protezione speciale e richiedenti protezione internazionale), dando chiara disposizione in tal senso al Servizio Centrale, previa valutazione preliminare del rischio infettivologico sia all'ingresso in struttura sia durante la permanenza in struttura, nell'ottica dello smantellamento dei grandi centri a favore dell'accoglienza diffusa e al fine di evitare da subito le situazioni di eccessiva concentrazione nei grandi centri. In tale ottica il trasferimento dovrà avvenire verso le strutture SIPROIMI, nella misura dei posti disponibili e a cominciare da quelle geograficamente più vicine, con priorità per le situazioni vulnerabili;
- di autorizzare l'accesso a strutture di accoglienza adeguate, tali da evitare situazioni di sovraffollamento, per chi è senza fissa dimora o vive negli insediamenti rurali, anche attraverso provvedimenti prefettizi volti a individuare nuove strutture di accoglienza o strutture destinate ad altri usi (es. strutture di accoglienza sotto utilizzate), effettuando il necessario monitoraggio sanitario e prevedendo anche in tali casi la predisposizione di protocolli per la gestione dei casi positivi e l'individuazione di strutture di destinazione per l'attuazione delle misure di isolamento in permanenza domiciliare;
- nelle more dell'individuazione delle opportune strutture di accoglienza, che sia garantita la permanenza nei dormitori - non solo durante la notte - con l'attuazione di tutte le misure di prevenzione del contagio, e si predisponga all'estensione di ulteriori strutture nei contesti dove è necessario. È opportuno prorogare e, laddove possibile, ampliare le misure della "emergenza freddo" almeno fino al 30 aprile 2020, con copertura di spesa a favore degli enti locali;
- la garanzia, per gli insediamenti rurali, di un immediato approvvigionamento idrico, la fornitura di bagni chimici, la distribuzione di disinfettanti, lo smaltimento quotidiano dei rifiuti, la predisposizione di strutture per le misure di quarantena domiciliare, con il coinvolgimento di tutte le istituzioni territorialmente competenti (Prefetture, Comuni, Regioni, ASL);
- relativamente all'accesso ai servizi sanitari per la popolazione straniera, venga data piena attuazione alla circolare del Ministero della Salute del luglio 2019, che ribadisce come le anagrafi sanitarie siano tenute ad accettare l'autodichiarazione di effettiva dimora ai fini dell'iscrizione al SSR per gli aventi diritto, come da normativa nazionale;
- che gli Assessorati regionali e le singole ASL, inoltre, impartiscano indicazioni affinché sia effettivamente garantito l'accesso al sistema sanitario per le persone non in regola con le norme sul soggiorno (anche mediante l'attribuzione preventiva di tesserini STP agli aventi diritto, per facilitare il loro accesso a servizi di prevenzione e cura), in attuazione dell'art. 35 del D.Lgs 286/98. Mai come oggi, infatti, l'adozione di politiche sanitarie inclusive della popolazione straniera irregolare è in grado di tutelare non solo la salute dei singoli, ma anche quella della collettività;

- di predisporre specifici percorsi di prevenzione e tutela che prevedano la diffusione di materiale informativo multilingue dentro e fuori ai centri di accoglienza, e la promozione di campagne informative adeguate e culturalmente competenti volte a rafforzare la consapevolezza sulla prevenzione, la cura e l'emergenza sanitaria in corso; di supportare inoltre il sistema di sorveglianza telefonica dei contatti e dei casi e di triage telefonico migliorandone la fruibilità per persone con difficoltà linguistiche, attraverso il potenziamento dei servizi di mediazione linguistica-culturale e l'informazione adeguata alla popolazione immigrata;

- di fornire a tutte le persone la documentazione necessaria per effettuare gli spostamenti non derogabili e le informazioni circa le conseguenze penali dell'inosservanza delle misure previste dai decreti, senza la richiesta di documentazione aggiuntiva non prevista dai decreti. È inoltre essenziale che non venga attuata alcuna forma di coercizione che potrebbe alimentare tensione e rischio, e che potrebbe costituire una grave violazione della libertà personale;

- la sospensione dei provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza e delle dimissioni dalle strutture, nonché il ripristino delle misure di accoglienza per coloro ai quali è stato già notificato un provvedimento di revoca dalla Prefettura;

- la sospensione della decorrenza dei termini per le dimissioni delle persone in accoglienza, con proroga di almeno 6 mesi, a partire dal termine dell'emergenza COVID-19, per le dimissioni programmate nei progetti SIPROIMI;

- la ripresa degli inserimenti nei progetti territoriali SIPROIMI, a partire da quelli già autorizzati, previa valutazione preliminare del rischio infettivologico sia all'ingresso in struttura sia durante la permanenza in struttura;

- il sostegno al reddito per le/i cittadine/i straniere/i che, come conseguenza dell'emergenza COVID-19, hanno perso il lavoro al pari delle/dei cittadine/i italiane/i.

2. PROCEDURE AMMINISTRATIVE E GIUDIZIALI

La situazione determinatasi con l'emergenza coronavirus e i correlati provvedimenti legislativi emanati stanno determinando notevoli ripercussioni anche sulle condizioni delle/i cittadine/i straniere/i che vivono in Italia, che si aggiungono alle problematiche delle/i cittadine/i italiane/i

2.1 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Segnaliamo, in particolare, quanto segue per i **procedimenti amministrativi**:

a) Il decreto legge n. 9/.2020, pubblicato il 2 marzo 2020, sospende per 30 gg. i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno e la circolare del Ministero dell'interno n. 0020359 del 9.3.2020 ha disposto, in aggiunta, la chiusura degli sportelli degli Uffici immigrazione delle Questure in tutta Italia, assicurando le sole procedure delle espulsioni e la ricezione delle richieste di riconoscimento della protezione internazionale;

b) Il decreto legge n. 18/2020 prevede, all'art. 103, che i certificati, gli attestati, i permessi, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, dovendosi ritenere quindi inclusi i permessi di soggiorno;

c) Il mantenimento delle procedure di espulsione è decisione irragionevole, in quanto l'ordine di allontanamento è impossibile da ottemperare e/o da eseguire stante la sostanziale chiusura di tutte le uscite dall'Italia, la cessazione dei voli dall'Italia verso la maggior parte dei paesi extra UE, e, laddove si proceda alla misura del trattenimento, si rischia di aggravare ulteriormente la situazione dei CPR che desta già molta preoccupazione d)sono rinviati tutti gli appuntamenti nel procedimento per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, che allungano ancora di più i termini di definizione del medesimo;

e) pur essendo possibile l'accesso in Questura ai fini della richiesta di protezione internazionale, non sempre è garantito un effettivo presidio negli uffici competenti, ovvero la possibilità di prenotare un appuntamento al fine di formalizzare la domanda di asilo, con la conseguenza che molte/i cittadine/i straniere/i sono esposti al rischio di essere fermati dalle forze di polizia senza aver alcun giustificativo alla circolazione e al soggiorno, con le gravi conseguenze previste dalle legge.

CHIEDIAMO, pertanto, che, in sede di conversione in legge dei D.L. n. 9/2020 e 18/2020 sia introdotto un emendamento che:

a) stabilisca la proroga ex lege di 6 mesi/1 anno di tutti i permessi di soggiorno scaduti o in scadenza e dei titoli di viaggio rilasciati dalle Questure italiane (anche al fine di recarsi nel proprio paese di origine per il rilascio del passaporto) nel periodo di emergenza coronavirus, salvo successive proroghe al permanere dell'emergenza stessa, non essendo sufficiente la previsione della loro validità sino al 15 giugno 2020 contenuta nell'art. 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

b) che sia possibile per le/i cittadine/i straniere/i chiedere tramite pec un appuntamento per formalizzare la domanda di protezione internazionale o di primo rilascio di permesso di soggiorno nei casi in cui la richiesta vada presentata in Questura, ovvero che sia definita dalle Questure competenti una procedura per ottenere un appuntamento, in modo da ridurre la circolazione delle persone e non creare alcun assembramento al di fuori delle Questure.

CHIEDIAMO, inoltre, che i procedimenti relativi al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare vengano definiti con modalità telematiche, anche per l'integrazione documentale, senza rinvii dovuti all'emergenza coronavirus.

CHIEDIAMO, infine, che, in relazione alla sospensione delle notifiche dei provvedimenti amministrativi prevista dall'art. 10, co. 2 lett. a) DL n. 9/2020, vengano sospese le attività di notifica delle decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale anche solo parzialmente negative

2.2 PROCEDIMENTI GIUDIZIALI

Relativamente ai **procedimenti giurisdizionali**, l'art. 83, co. 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, compresi gli atti di

impugnazione, con alcune eccezioni, tra le quali: le cause di competenza del Tribunale per i minorenni relative alle/i MSNA, alle/i minori allontanati dalle famiglie, alle tutele, nonché i procedimenti cautelari inerenti alla tutela dei diritti fondamentali della persona e quelli relativi alla convalida dell'espulsione, dell'allontanamento e del trattenimento. Analogamente dispone l'art. 84 per la giustizia amministrativa. Queste due nuove norme abrogano gli articoli 1, 2 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

Appare del tutto irrazionale che sia consentito disporre fin dall'origine i provvedimenti di trattenimento e quelli di espulsione, stante l'attuale situazione nazionale - in cui anche l'uscita dall'Italia è giorno dopo giorno preclusa a chiunque, per contenere l'esportazione del rischio di contagio e l'Unione europea ha temporaneamente chiuso le sue frontiere esterne. E' del tutto irragionevole far rientrare le controversie sopra indicate nelle eccezioni alla sospensione generale delle udienze e dei termini processuali, sia perché gli effetti dei procedimenti giudiziari sono comunque ineseguibili, sia perché aggrava il rischio di contagio per una specifica categoria di persone e con pregiudizio per l'intera collettività.

A seguito delle disposizioni di cui al d.l. 17 marzo 2020, n. 18, risulta invece chiaro che anche i termini di opposizione ed impugnazione nei procedimenti in materia di protezione internazionale e quelli ad essi connessi, così come i procedimenti inerenti i trasferimenti cd. Dublino (Regolamento UE n. 603/2013), non essendo procedimenti cautelari, non rientrano tra le eccezioni previste e sono dunque da ritenersi sospesi.

CHIEDIAMO, pertanto, che in sede di conversione in legge del d.l. 17 marzo 2020, n. 18,

- siano introdotti emendamenti che, a seguito della doverosa sospensione dei procedimenti amministrativi di espulsione, escludano dalle eccezioni alla sospensione dei termini processuali e di rinvio delle udienze anche i procedimenti giurisdizionali relativi alle espulsioni, agli allontanamenti, ai trattenimenti nei CPR e le relative impugnazioni.

3. CPR E HOTSPOT

Le misure eccezionali attuate per gestire l'epidemia hanno configurato (art. 2 DPCM 10 marzo 2020 ed ancora con DPCM 11 marzo 2020) il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le misure adottate sono tese a limitare i rischi di contagio e a evitare che si creino condizioni in cui le persone si trovino in condizioni di promiscuità.

In questo quadro generale, destano estrema preoccupazione le condizioni nei CPR e negli hotspot, ove un numero elevato di persone vive in condizioni di promiscuità, spesso in condizioni sanitarie precarie, in assenza di adeguati presidi sanitari interni ai centri frequentati da persone che vivono all'esterno (dal personale di polizia e dell'esercito, al personale degli enti gestori, alle e ai mediatori, agli operatori/trici e, per quanto riguarda i CPR, alle/ai giudici e agli avvocati/e). Le misure eventualmente adottabili (autocertificazioni, uso di mascherine, mantenimento della distanza di almeno un metro tra trattenuti e altre persone) non appaiono idonee a scongiurare il rischio che avvengano contagi all'interno.

Appare del tutto evidente che un contagio all'interno dei CPR o degli hotspot avrebbe conseguenze drammatiche, non potrebbe essere affrontato con misure di isolamento dei soggetti che risultassero contagiati, sia in quanto non sono normativamente previste aree

siffatte, sia perché significherebbe concentrare in condizioni di promiscuità, in aree isolate e con privazione dei diritti fondamentali, un numero sempre maggiore di trattenuti contagiati.

L'esplosione del contagio nei CPR e negli hotspot, dunque, imporrebbe presumibilmente un aumento significativo del numero di ricoveri in ospedale, con conseguenti effetti anche sulla tenuta e funzionalità del sistema sanitario, già gravemente sollecitato dall'emergenza in atto.

A ciò si aggiunga che, come detto, molti Paesi hanno limitato se non vietato le possibilità di ingresso ai soggetti provenienti dall'Italia, con il conseguente rischio, con riferimento ai CPR, di dilatazione a dismisura dei periodi di trattenimento e di trattenimenti illegittimi in relazione all'impossibilità di effettuare il rimpatrio, in violazione della stessa Direttiva 2008/115/CE, come altresì evidenziato dallo stesso garante nazionale per i diritti delle persone detenute in una [nota al Governo del 12 marzo 2020](#).

Appare, quindi, sin da subito necessaria l'adozione di misure che limitino il rischio di contagio e, nel bilanciamento tra i diritti e gli interessi in gioco (bilanciamento imposto da varie norme, prime tra tutte quelle di cui alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), rispondano al prioritario obiettivo di ostacolare la diffusione dell'epidemia e salvaguardare la salute e la vita dei trattenuti e della popolazione tutta.

Per tutti questi motivi **CHIEDIAMO** che venga disposta l'immediata sospensione di ogni nuovo ingresso nei CPR e negli hotspot e che vengano disposte anche nei confronti dei soggetti già trattenuti nei CPR le misure alternative al trattenimento di cui all'art. 14, co. 1 bis, TU 286/98, oppure che il trattenimento non sia prorogato o sia disposto un mero ordine di allontanamento da parte del questore ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis d. lgs. n. 286/1998, poiché non vi è più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto nello Stato di origine, e che si proceda con la massima tempestività alla progressiva chiusura dei suddetti centri.

[Si rimanda all'appello [Bloccare gli ingressi nei CPR e procedere alla progressiva chiusura dei centri](#)]

4. SBARCHI E SEARCH AND RESCUE

Le misure straordinarie e urgenti per la gestione dell'emergenza sanitaria hanno inevitabilmente comportato per le organizzazioni umanitarie impegnate nelle attività di ricerca e soccorso difficoltà organizzative e logistiche che rischiano di ritardare il riavvio delle operazioni in mare. Le stesse organizzazioni umanitarie hanno già avanzato al Ministero dell'Interno e al Ministero della Salute la disponibilità a discutere modalità di collaborazione affinché la gestione degli sbarchi, i provvedimenti di quarantena per le/i migranti soccorse/i ed equipaggi e le altre attività di controllo sanitario necessarie al rilascio della libera pratica sanitaria possano essere svolte in modo corretto ed efficace, e con il minimo aggravio di impegno da parte delle strutture sanitarie territoriali.

CHIEDIAMO pertanto che vengano predisposte misure che, in caso di necessità, consentano la rapida concessione di un porto sicuro per lo sbarco dei profughi soccorsi in mare, anche in assenza di garanzie certe sulla loro redistribuzione in altri paesi europei, nonché l'adozione di provvedimenti finalizzati a tutelare la salute di operatori e persone soccorse e a ostacolare la diffusione dell'epidemia, evitando per quanto possibile la concentrazione di migranti in strutture di grandi dimensioni.

CONCLUSIONI PARZIALI

La ricognizione proposta testimonia quanto sia necessario e urgente farsi carico, in un contesto di crisi generalizzata, anche dei diritti delle/i cittadine/i straniere/i. Così come le politiche migratorie sono tutt'altro che asettiche e imparziali, anche le iniziative del Governo per contrastare gli effetti dell'epidemia non sono politicamente neutre: è necessario fare in modo che siano all'altezza della composizione attuale della nostra società. I diritti delle e dei cittadini stranieri sono uno dei puntuali indicatori della qualità della democrazia ed è indispensabile attuare, anche a partire dalle indicazioni fornite in questo documento, specifiche e tempestive misure finalizzate al contrasto delle macroscopiche conseguenze della specifica marginalità giuridica ed esistenziale di tali cittadini. Si tratterebbe di un segnale giuridico, culturale e politico indispensabile: è tempo che emerga la dimensione plurale della nostra società.

È necessario ricordare che le/i cittadine/i straniere/i, le organizzazioni e i movimenti che si mobilitano per la salvaguardia dei diritti sono da molto tempo in attesa, tra gli altri, di due fondamentali interventi da parte del legislatore. Com'è noto, i cd. Decreti sicurezza, emanati dal governo precedentemente in carica, hanno drasticamente peggiorato la disciplina giuridica delle politiche migratorie e molte/i cittadine/i straniere/i e organizzazioni solidali si sono mobilitati per la loro abrogazione. In aggiunta, è al vaglio della Commissione affari costituzionali l'ipotesi di una riforma della disciplina dell'acquisizione della cittadinanza italiana, attesa da quasi trent'anni. Le azioni del legislatore e dell'esecutivo sono, in questi giorni, specificatamente finalizzate al contenimento degli effetti dell'epidemia: è assolutamente necessario che, non appena la crisi sarà superata e i lavori parlamentari riprenderanno ad avere carattere ordinario, si affronti l'imprescindibile tema della riforma della disciplina dell'immigrazione.

Non è sufficiente una postura unicamente difensiva: la crisi in corso può essere un'occasione per mettere a fuoco il carattere strutturalmente diseguale del diritto delle/gli straniere/i e invertire la tendenza. È necessario, a partire dalla tutela delle/i cittadine/i straniere/i in questa specifica contingenza, rilanciare l'esigenza di modifiche sistemiche. L'abrogazione dei cd. Decreti sicurezza, la riforma della disciplina della cittadinanza e la previsione di misure per la regolarizzazione delle/i cittadine/i straniere/i sprovvisti del titolo di soggiorno possono segnare il primo passo verso la configurazione di un ordinamento giuridico complessivamente più equo, a vantaggio di tutte e tutti.

Associazioni firmatarie (aggiornato al 22 marzo 2020)

ASGI

ActionAID

NAGA

Intersos

Mediterranea Saving Humans

Gruppo Abele

Libera

Focsiv

Magistratura Democratica

Legambiente

Avvocato di strada onlus

Progetto Melting Pot Europa

Emergency

SOS MEDITERRANEE Italia

Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM)

DiRe - Donne in rete contro la violenza

Borderline Sicilia

Borderline Europe

Gruppo Lavoro Rifugiati Onlus

Associazione Cittadini del Mondo

Legal Team Italia

Clinica Legale per i Diritti Umani dell'Università di Palermo (CLEDU)

Refugees Welcome Italia

Clinica legale Immigrazione UniromaTre

Giuristi Democratici

AOI

Associazione Babele

Terra!

Campagna Lasciateci centrare

ARCI

Alterego - Fabbrica dei Diritti

Anolf Venezia

APS Meticcina

ARCI L'AQUILA APS

Associazione CDG- Centro Donna Giustizia di Ferrara

Associazione Coro Voci dal Mondo - MESTRE
Associazione Di Casa
Associazione ESODO
Associazione Mantova Solidale
Associazione Nuovi Ponti
Associazione Perilmondo Onlus
Be free cooperativa contro tratta violenze e discriminazioni
C.I.S.M. Spinea OdV
Camera a sud Aps
Campagna welcome Taranto
Casa di Amadou
Centro per lo sviluppo creativo Danilo Dolci
CESIE
CIAC Parma
Cisl Venezia
Cobas Palermo
Comunità Oasi2
Consorzio S.I. Sviluppo e Innovazione scs
Consorzio Veneto Insieme
Cooperativa Sociale Il Sestante
Dedalus
Di.Fro - Diritti di frontiera
Esc Inforights
Fondazione di partecipazione E' stato il Vento - Riace
Fondazione Pangea
Forum Antirazzista Palermo
GEA cooperativa sociale
Giraffa Onlus
Immigrati Cittadini
Karibu Onlus -CasaKaribu
La Kasbah
La Strada Giusta
Laboratorio 53 Onlus
LGBT+diritti RENZO E LUCIO A.P.S. Lecco
Lo Straniero APS
Lunaria
Mai più Lager-no ai CPR

Medici contro la tortura
Mochila - spazio itinerante
Ohana Associazione di volontariato
On the road
PAX CHRISTI ITALIA
Pensare Migrante
Presidio Libera Bari
Progetto Accoglienza di Borgo San Lorenzo
Rete DASI
Sanità di Frontiera
SOLIDARIA Bari
Solidaunia
SOS Rosarno
Sportello FuoriMercato di Villa Roth
Il Grande Colibrì - Essere LGBT nel mondo
Cooperativa Sociale Diapason
Forum per cambiare l'ordine delle cose
Fondazione Migrantes
Associazione radicale Certi Diritti
Ex Canapificio
Ambasciata dei diritti Marche
Progetto 20K
Circolo Arci Svegliarci palagiano

Le disposizioni dei provvedimenti per il contenimento del COVID-19 che riguardano, o possono riguardare, nello specifico i cittadini stranieri sono le seguenti:

art. 9 D.L. n. 9/2020 (*Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di trenta giorni:

a) i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell'interno e delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza e investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonché dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi;

b) i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”

Art. 103 D.L. n. 18/2020 (*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*)

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni

misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

[...]

Art. 104 D.L. n. 18/2020 (*Proroga della validità dei documenti di riconoscimento*)

1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Art. 83 D.L. n. 18/2020 in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti giudiziari

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

DECRETO LEGGE n. 18/2020

art. 103, AGGIUNGERE il comma 1-bis

“Sono sospese fino al 30 aprile 2020 le notifiche delle decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ad eccezione di quelle che riconoscono lo status di rifugiato”

MOTIVAZIONE

Nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 vi è un restringimento della libertà di circolazione e, in talune aree, di svolgimento di attività lavorative e professionali, pertanto risulterebbe oltremodo difficile e contrario alla finalità dei provvedimenti normativi emergenziali eseguire attività di notifica di provvedimenti i cui termini di impugnazione sono sospesi.

art. 103 AGGIUNGERE il comma 2-bis:

“In deroga al comma 2, tutti i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020. Sono prorogati per il medesimo termine anche:

a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale

- b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'art. 5, co. 7, d.lgs. 286/98;
- c) i titoli di viaggio di cui all'art. 24 d.lgs. 251/2007;
- d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'art. 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli artt. 28, 29, 29-bis TU d.lgs. 286/98;
- f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli artt. 27 e ss. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari)”

MOTIVAZIONE

Il notevole restringimento della libertà di circolazione, la chiusura della maggior parte dei confini degli Stati e la perdita di molti posti di lavoro inducono a ritenere ragionevole la proroga dei permessi e delle autorizzazioni al soggiorno delle persone straniere, per evitare che si produca un'estensione della irregolarità di soggiorno, che andrebbe a detrimento sia della salute collettiva che dei servizi pubblici.

Allo stesso tempo è necessario che la validità delle autorizzazioni e dei nulla osta venga prorogato oltre il termine attualmente previsto, per dare la possibilità ai lavoratori ed alle imprese (in particolare del settore agricolo e turistico) di rimodulare la effettiva possibilità di incontro tra domanda ed offerta di lavoro in ragione delle nuove esigenze produttive determinate dall'emergenza in atto.

art. 103, AGGIUNGERE il comma 2-ter:

“I permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-bis, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si

applica anche alle richieste di conversione”

art. 104, AGGIUNGERE alla frase *“La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' prorogata al 31 agosto 2020,”* **la frase** *“ ad eccezione di quanto disposto dall'art. 103, comma 2-bis.”*

La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.”

DECRETO LEGGE n. 9/2020

art. 9, SOSTITUIRE la lett. b) con la seguente

“lett. b) Ferma restando la proroga della validità di tutti i permessi di soggiorno di cui all'art. 103, co. 2-bis, D.L. 18/2020, non è sospesa la presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale di cui ai d.lgs. n. 251/2007 e n. 25/2008, in occasione della cui formalizzazione, nei termini di legge, verrà rilasciato nei termini di legge il permesso di soggiorno “per richiesta asilo”. Per il periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria dichiarata con d.p.c.m. del 31.1.2020 la domanda di protezione internazionale di cui all'art. 6, d.lgs. 25/2008 può essere presentata anche a mezzo di nota sottoscritta dalla parte ed inviata ai competenti uffici della Questura a mezzo PEC. Le relative ricevute di accettazione e consegna costituiscono prova della regolarità del soggiorno del richiedente sino alla effettiva sua formalizzazione nei termini individuati dal predetto ufficio della Questura presso il domicilio eletto dal richiedente” .

MOTIVAZIONE.

La persona richiedente asilo deve essere immediatamente tutelata, a maggior ragione in questo periodo di grave emergenza sanitaria, sia per il doveroso rispetto di un diritto fondamentale ed inviolabile, sia a tutela della salute collettiva. La manifestazione della volontà di chiedere il riconoscimento della protezione internazionale consente alla

persona richiedente asilo di accedere immediatamente alle misure di accoglienza di cui al d.lgs. 142/2015, offrendo alla stessa un luogo ove può essere protetto, nel contempo evitando il rischio di contagio che potrebbe derivare dall'assenza di un luogo di protezione.

art. 9, AGGIUNGERE la seguente lettera:

c) è sospesa per 90 giorni l'adozione di provvedimenti di espulsione, di trattenimento dei cittadini di Paesi terzi e di allontanamento dei cittadini comunitari, nonché le convalide e le proroghe dei trattenimenti di cui all'art. 14, co. 5 d.lgs. 86/98”

MOTIVAZIONE.

Con la chiusura dei confini di quasi tutti i Paesi, i provvedimenti di espulsione sono tecnicamente inattuabili e pertanto è irragionevole e non conforme alla Direttiva 2008/115/CE proseguire nella decretazione di questi provvedimenti che inducono l'immissione o la prosecuzione della permanenza nei CPR dei cittadini stranieri destinatari di essi, cioè in strutture che oggettivamente non possono garantire il rispetto delle misure legali di contenimento da COVID-19, con conseguente rischio per la salute pubblica.

ULTERIORE PROPOSTA

Si propone di AGGIUNGERE una disposizione al D.L. n. 18/2020

Art. 103-bis:

“Per i cittadini stranieri che dimostrino, mediante idonea documentazione, la presenza in Italia alla data del 31 dicembre 2019 è rilasciato, salvo che non abbiano diritto a un permesso di soggiorno per altro titolo, un permesso di soggiorno per ricerca occupazione valido fino al 31.12.2020, rinnovabile e convertibile alle condizioni di legge, ovvero un permesso di soggiorno per lavoro qualora alla predetta data del 31 dicembre 2019 o alla data della domanda il richiedente abbia in corso un rapporto di lavoro; tale permesso ha la durata minima di 1 anno dalla data del rilascio o quella maggiore secondo le disposizioni di cui all’art. 5, co. 3 d.lgs. 286/98. Sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro che abbia riconosciuto la sussistenza del predetto rapporto di lavoro e comunque del lavoratore per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale ed all’impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. Il datore di lavoro assolve agli obblighi di natura fiscale, previdenziale e assistenziale relativi al pregresso periodo di lavoro tramite il versamento di un contributo forfettario pari ad Euro 500,00 per ogni lavoratore”.

MOTIVAZIONE

Per effetto delle riforme attuate con il cd. decreto sicurezza n. 113/2018 ed in conseguenza della mancata emanazione, ormai da quasi un decennio, di effettivi decreti flussi di ingresso per lavoro, molti cittadini stranieri sono diventati o sono rimasti irregolari, cioè privi di permesso di soggiorno, in molti casi pur svolgendo un’attività lavorativa.

Nel contempo, l’attuale emergenza sanitaria mondiale rende impossibile il movimento delle persone, anche per il ritorno nei Paesi di origine, per effetto sia della chiusura dei confini di moltissimi Paesi nel mondo, sia per il rischio di “esportazione” del COVID-19 in aree geografiche ad oggi con minimo impatto del contagio e soprattutto con un sistema sanitario oggettivamente inadeguato a far fronte all’espandersi della pandemia.

L'emendamento avrebbe, pertanto, la finalità di far emergere dalla irregolarità migliaia di persone che comunque vivono sul territorio italiano, nel contempo promuovendo un effettivo obiettivo di contenimento del COVID-19 a livello mondiale. Senza dimenticare che l'emersione di migliaia di persone dalla irregolarità consentirebbe loro di accedere ai servizi, anche sanitari, predisposti per l'intera popolazione e dunque salvaguardando la salute pubblica.

AGGIUNGERE l'art. 103-ter:

“In sede di rinnovo del permesso di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, non si tiene conto del periodo di disoccupazione dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, salvo proroga dello stato di emergenza di cui al D.L. n. /2020, ai fini di cui all'art. 22, co. 11 d.lgs. 286/98”

MOTIVAZIONE

In questo periodo molti lavoratori stranieri hanno perso il lavoro e pertanto risulta irragionevole conteggiare il periodo emergenziale ai fini del computo del periodo annuale di disoccupazione per il mantenimento del permesso di soggiorno.

PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

Si propongono, in sede di conversione in legge del D.L. n. 18/2020, i seguenti emendamenti:

DECRETO LEGGE n. 18/2020

All'art. 83 al comma 3, lett. a) **AGGIUNGERE** alla frase “procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.” **la frase “non rientrano in questa categoria i procedimenti relativi alle impugnazioni delle decisioni in materia di protezione internazionale e delle decisioni adottate ai sensi del Regolamento europeo n. 603/2013”**

MOTIVAZIONE

La precisazione si rende necessaria per evitare difformi interpretazioni da parte dei singoli Tribunali e conseguentemente una diversità di tutela delle persone straniere.

Inoltre, la previsione di cui all'art. 35-bis, comma 15 d.lgs. 25/2008, secondo cui “*La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.*”, non risponde alla realtà dei fatti, poiché i procedimenti giudiziari di impugnazione delle decisioni di rigetto delle Commissioni territoriali (che dovrebbero essere definiti entro 4 mesi), hanno tempi lunghissimi, in quanto la stessa fissazione dell'udienza è disposta dopo svariati mesi e in alcuni Tribunali dopo anni e la decisione perviene anche successivamente. La stessa Corte di cassazione non rispetta il termine di 6 mesi per la trattazione dei ricorsi.

Inoltre, va considerato che in questo periodo di grave emergenza sanitaria, la fissazione delle udienze, cui consegue la comparizione personale del/della ricorrente (ex art. 35-bis, commi 10 e 11 d.lgs. 25/2008, in assenza di videoregistrazione dell'audizione davanti alle

Commissioni territoriali), espone l'interessato/a, il suo avvocato/a ed il magistrato al rischio di contagio, vietato dalle vigenti disposizioni.

Quanto ai giudizi di impugnazione delle decisioni adottate ai sensi del Regolamento n. 603/2013 (cd. Regolamento Dublino) vi è un oggettivo impedimento alla loro esecuzione.

All'art. 83 al comma 3, lett. a) SOPPRIMERE la frase “procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;”

MOTIVAZIONE.

Con la chiusura dei confini di quasi tutti i Paesi, i provvedimenti di espulsione sono tecnicamente ineseguibili e pertanto è irragionevole proseguire nella decretazione di questi provvedimenti che inducono l'immissione nei CPR dei cittadini stranieri destinatari di essi, cioè in strutture che oggettivamente non possono garantire il rispetto delle misure legali di contenimento da COVID-19, con conseguente rischio per la salute pubblica.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO D'EMERGENZA

Si propone di aggiungere all'art. 16 il comma 3:

“Le regioni e le province autonome predispongono le misure atte ad assicurare un approvvigionamento idrico di emergenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per fornire acqua potabile nella quantità necessaria a rendere possibile l'adozione delle misure di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, negli insediamenti urbani e rurali che siano privi di tale approvvigionamento, anche in caso di occupazione senza titolo, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.”

MOTIVAZIONE.

Le persone che vivono negli insediamenti informali urbani e rurali, caratterizzati da promiscuità e scarso o nullo accesso all'acqua e ai servizi igienici, si trovano nell'oggettiva impossibilità di mettere in atto le necessarie misure di prevenzione dell'epidemia, a partire dal lavaggio delle mani. Inoltre, è evidente come un contagio all'interno di tali insediamenti avrebbe gravi conseguenze sul piano del contenimento, data la facilità di trasmissione in condizioni di promiscuità.

Per prevenire tali rischi e tutelare efficacemente la salute pubblica, le persone che attualmente vivono negli insediamenti informali dovrebbero essere trasferite rapidamente in strutture adeguate, ove possano essere adottate tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa vigente.